

CITTÀ DI BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 8.2025

L'anno 2025, il giorno 24 maggio, alle ore 10,16 dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori della Città di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, in modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 6.2.2025, avente ad oggetto "Debito fuori bilancio Stella srl RSA Palazzo Mariano. Servizio residenziale in favore di soggetti non autosufficienti ai sensi del R.R. n. 4/2007 e del R.R. n.4/2019. Cittadina C.L., nuovo ingresso annualità 2023, ex art. 194, comma 1 lett. e) d.lgs 267/2000.", ricevuta per email in data 9 maggio 2025.

Il collegio deve preliminarmente dar conto che il Bilancio di previsione del Comune è stato approvato con Delibera consigliare n. 2 del 28 febbraio 2025 per il triennio 2025-2027.

I componenti danno atto che l'istruttoria è stata singolarmente compiuta dagli scriventi, prima del presente verbale.

L'insorgenza del debito è scaturita dalla necessità di accesso al servizio residenziale, in favore di un soggetto non autosufficiente e indigente, per il periodo 04/04/2023-18/10/2023. L'Amministrazione ha proceduto ad inserire detto soggetto presso la struttura "Stella srl RSA Palazzo Mariano".

Nella documentazione, di corredo alla proposta, è stata riscontrata: la relazione di analisi della situazione personale dell'assistita per l'anno 2023 (con indicazione della data di decesso dell'assistita), la nota di proposta di decurtazione in misura pari al 5% per cd. utile di impresa da parte del dirigente comunale datata 11/7/2024 per il periodo 2023; l'accettazione da parte del fornitore, protocollata in data 31/7/2024; la relazione aggiuntiva del dirigente; un prospetto INPS; la fattura elettronica; la relazione del dirigente della ripartizione servizi sociali, relativa al DFB qui sottoposto a scrutinio; impegno di spesa su capitolo acceso ai debiti fuori bilancio del 2024; pareri di regolarità tecnica e contabile.

Dalla narrativa che precede, e dalla analisi della documentazione, come partitamente riportata *supra*, si può assumere che vi sia stata utilità per l'ente e che, al fine della verifica in ordine al se le

somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, le somme qui scrutinate vadano riconosciute, ex lettera e), comma 1, art. 194, D.Lgs. 267.2000. La spesa riveniente dal presente atto è complessivamente pari ad € 4.304,51.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. 267.2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio.

Il Collegio, acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio, per la somma suvvista, e prende atto della copertura finanziaria dello stesso, come da narrativa dello schema d'atto consigliare qui scrutinato.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti- Puglia.

Ma quanto fin qui oggetto di parere, non concluderebbe l'esame delle questioni sottese alla vicenda qui scrutinata.

Sebbene nella Relazione sul DFB sia spiegato mercè gli avvicendamenti dirigenziali intervenuti nell'anno 2023, occorre analizzare l'affidamento intervenuto *d'emblée*, fin dagli inizi del 2023.

Si intravede, in questo, come nei DFB esaminati ed esaminandi in tempi concomitanti al presente verbale, piuttosto una modalità alternativa di esercizio dell'attività amministrativa, che il ricorso all'eccezionalità insita nella procedura di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio. Va rammentato che il dato della rinuncia all'utile del 5% per i servizi e 10% per la realizzazione delle opere, come da Deliberazione Corte dei conti n.60 del 30/5/2019, è meramente presuntivo e, pertanto, nel caso in cui l'amministrazione abbia concreti elementi per ritenere che l'utile di impresa, nel caso concreto, possa discostarsi da tali parametri, deve procedere a scomputare dalla somma da riconoscere l'utile di impresa effettivo, posto che la componente relativa all'utile di impresa non è fissa, ma può variare di volta in volta e deve essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'amministrazione.

Insomma, il ricorso alla procedura di riconoscimento di cui all'art. 194 non deve e non può assurgere a modalità "ordinaria" dell'azione amministrativa. Si fa pertanto espressa riserva affinché il Segretario generale, nello svolgimento dei suoi compiti di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, di cui al comma 4, art. 97 TuEL, porti a compimento un'istruttoria relativa ai ritardi ed alle inerzie che hanno portato all'emersione del Debito fuori bilancio qui scrutinato, e al dovuto rispetto della necessaria previa bandizione degli affidamenti per servizi e forniture, con dovuto esito allo scrivente Collegio.

Del che è verbale, redatto alle ore 11,00.

Mario Aulenta Arcangelo Bicchieri Sandro Tramacere

